

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 settembre 2005 - Deliberazione N. 1214 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002, concernenti le Linee Guida interpretative della L.R. 16/01 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.**

VISTA

- la Legge regionale 24 novembre 2001 n. 16 concernente: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in particolare l'articolo 5;

- la Delibera di Giunta Regionale n° 3438 del 12 luglio 2002, che ha approvato le linee guida interpretative della Legge regionale 16/01;

ACQUISITA

- agli atti del Settore Veterinario regionale, con protocollo 616475 del 28 luglio 2004, la nota a firma dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei Veterinari della Campania, nella quale sono avanzate richieste di modifica delle linee guida interpretative della Legge 16/01 data con la succitata Delibera 3438, in particolare in merito ai chiarimenti all'articolo 4, comma 6, nonché all'articolo 5, comma 1, lettera b di detta Legge;

CONSIDERATO

- che in merito alla prima richiesta, riguardante i chiarimenti all'articolo 4, comma 6 della Legge 16/01 ed in particolare l'eliminazione dell'onere dell'acquisto dei microchips a carico dei Veterinari liberi professionisti, la Commissione regionale per i diritti degli animali di cui all'art. 19 della LR 16/2001, nella seduta del 23 settembre 2004, ha espresso parere sfavorevole in merito alla fornitura di microchips a titolo gratuito da parte della Regione Campania o delle ASL ai Veterinari liberi professionisti;

- che in merito alla seconda richiesta formulata dagli Ordini Provinciali dei Veterinari della Campania, relativa all'eliminazione del riferimento, riportato all'articolo 5, comma 1, lettera b delle predette linee guida interpretative della Legge 16/01, all'obbligo della sterilizzazione dei cani patronali a carico delle AASSLL, l'Area Generale di Coordinamento Avvocatura, Settore Consulenza legale e Documentazione, con nota prot. 2004.0995229 del 15/12/2004, previa richiesta del Settore Veterinario, ha rilasciato il parere nel quale viene confermata la possibilità di intervenire a modificare l'interpretazione estensiva fornita in tal senso dalle linee guida in questione;

RITENUTO

- pertanto opportuno eliminare a seguito della citata richiesta degli Ordini Provinciali, il commento all'articolo 5, comma 1, lettera b della Legge regionale 16 contenuto nella Delibera di Giunta Regionale 3438/02 nella parte che prevede l'obbligo di sterilizzazione dei cani padronali da parte dei Servizi Veterinari delle ASL e la gratuità dello stesso intervento;

RITENUTO, altresì

- opportuno procedere ad una modifica del commento interpretativo fornito dalle linee guida regionali all'articolo 5, comma 2 della Legge 16/01 per meglio specificare i compiti istituzionali obbligatori dei Servizi Veterinari delle ASL in merito alla sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti liberi;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di apportare le seguenti modifiche alle linee guida interpretative della Legge 16/01, concernente la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, approvate con Delibera di Giunta Regionale 3438 del 12 luglio 2002:

1) Nel commento interpretativo dell'articolo J, comma 1, lettera b, viene eliminata la seguente frase:

"Gli interventi di sterilizzazione riguardano cani e gatti, femmine e maschi, con assoluta priorità per i randagi, dovendo la ASL sterilizzare, a proprie spese, anche cani e gatti patronali a richiesta dei proprietari";

2) il commento all'articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente:

"comma 2

La sterilizzazione chirurgica dei cani randagi e dei gatti liberi è attività obbligatoria e istituzionale affidata ai Servizi Veterinari delle ASL della Regione Campania. A tal fine le ASL devono prevedere le dotazioni strutturali ed organiche necessarie ad assicurare tale servizio, anche attraverso la stipula di convenzioni esterne con veterinari liberi professionisti per l'espletamento di tale attività, ove necessario presso le strutture degli stessi. In tale ultimo caso, qualora sia necessario procedere anche alla degenza post operatoria presso le strutture veterinarie private, le spese relative sono a carico dei Comuni dove i cani randagi e/o i gatti liberi sono stati prelevati. In caso di effettiva necessità, e qualora tale misura sia ritenuta indispensabile per il contenimento della popolazione canina randagia, i Comuni possono adottare, a mezzo di ordinanza sindacale, appositi provvedimenti straordinari nei quali sia previsto che i Servizi Veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione provvedano all'accalappiamento dei cani randagi, alla loro identificazione con microchip e relativa iscrizione alla banca dati regionale come appartenenti al Comune di prelevamento, alla loro sterilizzazione chirurgica, che deve riguardare sia i maschi che le femmine, e alla loro reimmissione sul territorio di prelevamento senza ulteriori adempimenti sanitari obbligatori. Tali provvedimenti sono finalizzati alla sterilizzazione di tutti i randagi presenti sul territorio di competenza, e devono avere durata compatibile con i tempi necessari al raggiungimento di tale obiettivo".

- di inviare la presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione ed al Settore Veterinario regionale, che ne cura il successivo invio ai Direttori Generali delle ASL della Regione Campania, agli Ordini Provinciali dei medici veterinari e, per il tramite dei Servizi Veterinari territoriali, ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino